

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
salute@regione.fvg.it salute@certregione.fvg.it	tel + 39 040 377 5501 fax + 39 040 377 5523 I - 34123 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Servizio politiche per il terzo settore

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

PRINCIPALI NOVITA' 2020

(CONTRIBUTI PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE)

Si evidenziano qui di seguito le novità più significative apportate al sistema di incentivazione disciplinato dalla L.R. 20/2006 e dal regolamento n. 0198/Pres del 30 agosto 2019 ad opera, da ultimo, del D.P.Reg. n. 010/Pres del 10 gennaio 2020 di modifica al regolamento citato nonché dall'articolo 8, commi 8-11, della legge regionale n. 23/2019 e dall'articolo 8, commi 36-39, della legge regionale n. 24/2019.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. ARROTONDAMENTO IMPORTO DEL CONTRIBUTO
(art.3, comma 1 bis)

I contributi pari o superiori ad euro 1.000,00 saranno concessi ed erogati in euro interi, con arrotondamento aritmetico dei relativi decimali.

2. NUOVO MASSIMALE "DE MINIMIS" AGRICOLO
(art. 4, comma 1 bis)

Con il 2020, il massimale ex regolamento (UE) 1408/2013 non sarà più di euro 15.000,00 nel triennio (esercizio corrente ed i due precedenti) bensì di **euro 20.000,00**, suscettibile di eventuali successivi incrementi nel caso in cui l'Italia apportasse adeguate variazioni tecniche-normative ai Registri degli Aiuti di Stato (in particolare, "de minimis" SIAN e/o RNA).

3. NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA DICHIARAZIONE "DE MINIMIS" ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
(art. 4, comma 3)

Grazie alla possibilità di accertare d'ufficio (accesso informatico abilitato ai registri RNA e SIAN) il cumulo di contributi concessi alla cooperativa sociale ovvero al loro consorzio nel triennio, non sarà più necessario indicare nella dichiarazione "de minimis" allegata alla domanda la specifica identificazione di ciascuno ed il corrispondente importo.

4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RELATIVE RENDICONTAZIONI
(art. 33, comma 3 e art. 38, comma 1 bis)

Si richiama qui l'attenzione su di un'importante innovazione occorsa. Mentre in precedenza i termini di presentazione (giorno e ora) erano individuati in base al momento della ricezione all'interno del sistema informatico regionale FEGC, d'ora innanzi faranno fede **la data e l'ora di inoltrare** telematico dei documenti.

5. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IN CASO DI LORO INSUFFICIENZA
(art. 37, comma 3 bis)

Con riferimento alle misure di incentivazione di cui alla L.R. 20/2006 ed al Regolamento, nel caso in cui le risorse disponibili fossero insufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, verranno finanziate in via prioritaria le istanze iscritte nella graduatoria relativa al sostegno dell'occupazione di personale svantaggiato e molto svantaggiato (assunzioni, mantenimento, tutoraggio) e in quella afferente i contributi specificatamente destinati a favore dei consorzi tra cooperative sociali per servizi di consulenza e assistenza imprenditoriale.

6. CASI PARTICOLARI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO
(art. 43, comma 3 lettere a - c)

Il contributo sarà revocato non solo nel caso in cui la rendicontazione non venisse inoltrata entro i termini previsti dal regolamento, ma anche qualora **non venisse affatto presentata**.

Il contributo sarà altresì revocato nel caso in cui l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione **sia inferiore al 60%** dell'importo ammesso a contribuzione.

7. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PERCEPITI
(art. 45, comma 1 bis)

Ai sensi di quanto disposto dalla L.124/2017, articolo 1, commi da 125 a 129, i beneficiari dei contributi sono tenuti a pubblicare annualmente nelle note integrative del bilancio di esercizio le informazioni e gli importi relativi ai vari vantaggi economici (contributi, sovvenzioni, ecc.) agli stessi erogati da pubbliche amministrazioni. Si ricorda che, a partire dall'1 gennaio 2020, l'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie di cui alla normativa succitata.

8. SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
(ALLEGATI E - F AL REGOLAMENTO)

Si è proceduto ad una netta riduzione degli indicatori necessari a valutare gli elementi qualificativi di cui all'articolo 1, comma 4 della L.R. 20/2006 e ad una funzionale uniformazione dei criteri utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Sono stati altresì eliminati i punteggi aggiuntivi di cui al precedente Allegato G al Regolamento, ora soppresso.

In particolare,
si segnala che:

PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO: Solo per l'anno 2020, dalle ore 9:15 del 03 febbraio alle ore 16:30 del 31 marzo 2020.

Da ricordare: accessibilità dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale (aree tematiche → famiglia, casa, sociale, terzo settore → terzo settore → cooperazione sociale → contributi → contributi per progetti di promozione della cooperazione sociale)

ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE (articolo 43, commi 4 e 5 del regolamento regionale):

art. 43, c. 4: qualora in sede di analisi della rendicontazione venga accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero la modifica sostanziale nei contenuti tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata con l'atto di concessione del contributo, saranno comunicati tempestivamente al beneficiario i motivi che ostano alla conferma ed alla liquidazione del contributo medesimo assegnando allo stesso il termine di dieci giorni entro cui trasmettere eventuali contro-osservazioni, anche corredate da idonea documentazione.

art. 43, c. 5: nel caso in cui si ritenga di accogliere le contro-osservazioni pervenute entro la scadenza stabilita, sarà adottato il provvedimento di conferma ovvero di rideterminazione e di liquidazione del contributo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi. Nel caso di non accoglimento di dette contro-osservazioni o di mancata ricezione delle stesse entro il termine prefissato, invece, si procederà formalmente a revocare il contributo concesso, sempre entro novanta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi.